



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

### Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 371/2021

**Autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di lavorazione di cereali, ubicato in Via Olmini 45, nel Comune di Panicale (PG), della ditta NUOVO MOLINO DI ASSISI S.r.l., con sede legale in Via E. Mattei 38, nel Comune di Bastia Umbra (PG).**

### PREMESSE

#### Vista

la nota prot. n. 0018212 del 03/10/2018, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 213716 del 03/10/2018, con la quale il SUAPE del Comune di Panicale trasmetteva, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Nuovo Molino di Assisi S.r.l., con sede legale in Via E. Mattei 38, nel Comune di Bastia Umbra (PG) e stabilimento in Via Olmini 45, nel Comune di Panicale (PG);

#### Considerati

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- gli ulteriori elementi forniti dalla ditta ed acquisiti al protocollo regionale con il n. 25583 del 29/11/2018;

#### Considerata

la Conferenza di Servizi, convocata dalla Regione Umbria nell'ambito del coordinamento dei soggetti competenti, al fine dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

#### Ritenuto

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

**Considerato** il parere tecnico formulato dall'ARPA con nota acquisita al protocollo regionale n. 262697 del 10/12/2018;

**Considerato** il parere favorevole del Comune di Panicale, reso con nota prot. n. 19735 del 26/10/2018, acquisito al protocollo regionale con il n. 231903 del 29/10/2018.

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto, avranno luogo le attività di molitura di cereali, mediante le seguenti fasi sequenziali:
  - a) scarico della materia prima (grano tenero) in fossa di raccolta;
  - b) prepulitura e successivo stoccaggio in silos;
  - c) prima pulitura;
  - d) condizionamento del grano mediante impianto di bagnatura ("Bagnagrano") e successivo stoccaggio in celle di condizionamento;
  - e) seconda pulitura;
  - f) macinazione e vagliatura;
  - g) trasporto pneumatico del prodotto macinato in celle di stoccaggio (fariniere);
  - h) insacco del prodotto finito, ovvero carico alla rinfusa del medesimo su automezzo;
- nel punto di emissione E1 verranno convogliate le emissioni polverulente captate da impianto di prepulitura;
- nel punto di emissione E2 verranno convogliate le emissioni polverulente captate da impianti di prima pulitura: vibroseparatori, tarara, separatore magnetico, svecciatoio, spazzola grano;
- nel punto di emissione E3 verranno convogliate le emissioni polverulente captate dallo spietratore, apparecchiatura facente parte degli impianti di prima pulitura;
- nel punto di emissione E4 verranno convogliate le emissioni polverulente captate da impianto di seconda pulitura (spellatrice) e dai trasporti meccanici del grano dalle celle di condizionamento alla spellatrice e da quest'ultima alla bilancia di pesatura;
- nel punto di emissione E5 verranno convogliate le emissioni polverulente captate dagli impianti di macinazione (laminatoi) e vagliatura (plansichter), compresi i trasporti meccanici per ricircolo della frazione sopravaglio;
- nel punto di emissione E7 verranno convogliate le emissioni polverulente connesse ad operazioni di scarico del grano nella fossa di ricevimento;
- nel punto di emissione E8 verranno convogliate le emissioni polverulente connesse a trasporto meccanico del grano da impianto di prepulitura ai silos di stoccaggio intermedio;
- nel punto di emissione E9 verranno convogliate le emissioni polverulente connesse a:
  - trasporto pneumatico dei sottoprodotti crusche, farinette, cruschetto:
    - della prima e seconda pulitura e della macinazione,
    - separati da n. 4 spazzola crusca,ai rispettivi silos di stoccaggio ubicati in locale "Magazzino";
  - insacco sottoprodotti;
  - carico alla rinfusa dei sottoprodotti su automezzi di trasporto;
- nel punto di emissione E10 verranno convogliate le emissioni polverulente connesse a:
  - trasporto pneumatico delle farine,
    - dagli impianti di macinazione,
    - separate da n. 4 spazzola crusca,alle celle di stoccaggio (fariniere);
  - carico alla rinfusa farine su automezzi di trasporto;
- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E6, alimentato a GPL e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 1MW, è soggetto alla parte quinta, titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- Il Gestore non risulta aver provveduto a:
  - il convogliamento in atmosfera delle emissioni polverulente connesse ad operazione di insacco del prodotto finito;
  - la captazione e al convogliamento in atmosfera delle emissioni polverulente connesse all'esercizio delle n. 4 spazzola crusca per separazione dei sottoprodotti.

## **PRESCRIZIONI**

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
  - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia Trasimeno e al Sindaco del Comune di Panicale;
  - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
  - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia Trasimeno;
  - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
  - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Perugia Trasimeno;
  - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
  - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
  - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
  - d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;

- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche:**

**e.1 il Gestore dovrà provvedere a:**

- **convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse ad operazione di insacco del prodotto finito,**
- **captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse all'esercizio delle n. 4 spazzola crusca per separazione dei sottoprodotti,**

di cui in premessa;

- e.2** per le emissioni atmosferiche derivanti dall'operazioni di cui al punto e.1 sono fissati i seguenti limiti:

Inquinante	Concentrazione (mg/m <sup>3</sup> )
<b>Polveri</b>	<b>20</b>

- e.3** 60 giorni prima della comunicazione di cui in d.1, il Gestore dovrà inviare alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Distretto di Perugia Trasimeno, il progetto degli interventi di cui al punto e.1, con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;
- e.4** entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9 ed E10 nell'arco di 10 giorni ed, inoltre, al punto di emissione di cui al paragrafo e.1;
- e.5** successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9 ed E10 ed, inoltre per il punto di emissione di cui al paragrafo e.1;
- e.6** per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

<b>Polveri</b>	<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>Ossigeno</b>	<b>UNI EN 14789:2006</b>
<b>Umidità</b>	<b>UNI EN 14790:2006</b>
<b>Pressione</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.7** il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:
- adeguata carterizzazione dei trasporti meccanici (i.e. elevatori a tazze, trasportatori a nastro) degli impianti produttivi anche rispetto ai punti di carico e scarico;
- e.8** mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
- e.9** annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente.

### **CONDIZIONI**

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE  
**Geom. Simona Bocchini**



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
**P.I. Gianluca Bonaccini**



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI****Allegato 1**

**Ragione Sociale:** NUOVO MOLINO DI ASSISI S.r.l.      **Unità Produttiva:** Panicale (PG)      **Via Olmini, 45**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di prepulitura	Polveri	20	mg/Nm³	12.000	2	230	Ambiente	9,00	0,50	-	-	Ciclone Filtro a maniche
E2	Impianti di prima pulitura (vibroseparatori, tarara, separatore magnetico, svecciatoio, spazzola grano)	Polveri	20	mg/Nm³	9.000	6	230	Ambiente	17,50	0,40	-	-	Ciclone
E3	Spietratore	Polveri	20	mg/Nm³	12.000	6	230	Ambiente	17,50	0,40	-	-	Ciclone
E4	Spellatrice. Trasporti meccanici grano a spellatrice, bilancia pesatura.	Polveri	20	mg/Nm³	7.200	16	230	Ambiente	17,50	0,40	-	-	Ciclone
E5	Impianti di macinazione e vagliatura. Trasporto meccanico sopravaglio ricircolo.	Polveri	20	mg/Nm³	12.000	16	230	Ambiente	17,50	0,45	-	-	Filtro a maniche
E6	Impianto termico civile	Titolo II parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E7	Scarico grano in fossa di ricevimento	Polveri	20	mg/Nm³	37.800	2	230	Ambiente	8,50	1,00	-	-	Filtro a maniche
E8	Trasporti meccanici grano a silos di stoccaggio intermedio.	Polveri	20	mg/Nm³	840	2	230	Ambiente	36,50	0,22	-	-	Filtro a maniche
E9	Trasporto pneumatico sottoprodotti a silos di stoccaggio. Carico alla rinfusa sottoprodotti su automezzi di trasporto. Insacco sottoprodotti.	Polveri	20	mg/Nm³	5.500	16	230	Ambiente	12,50	0,35	-	-	Filtro a maniche
E10	Trasporto pneumatico farine a silos di stoccaggio. Carico alla rinfusa farine su automezzi di trasporto.	Polveri	20	mg/Nm³	3.800	16	230	Ambiente	18,00	0,25	-	-	Filtro a maniche

**Legenda:**

Punto Emissione	Note
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10	Nuovi punti di emissione